

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
AUTO RISCHI DIVERSI  
PER I DANNI AL PARCO VEICOLI**

stipulata tra la

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**  
Piazza Dante, 15 – 38122 Trento (TN) – P. IVA 00337460224

(di seguito denominata Assicurato)

e la

.....

(di seguito denominata Società)

Effetto: ore 24.00 del 31.12.2010

Scadenza: ore 24.00 del 30.06.2013

Scadenza rate annuali: Al 30.06 di ogni anno.

## DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

per Assicurazione:	il contratto di assicurazione
per Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
per Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, e cioè: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
per Società:	l'Impresa assicuratrice
per Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
per Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro
per Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
per Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
per Incendio:	combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi
per Esplosione:	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità
per Scoppio:	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete, comunque si manifestino, non sono considerati scoppio
per Veicoli:	i mezzi mobili ruotati, targati o no, utilizzati a qualsiasi titolo dall'Assicurato per la sua attività

**SOMME ASSICURATE al 30.06.2010**

**1) VALORE TOTALE VEICOLI                    € 42.130.222,70 + IVA**

**PREMIO ANNUO LORDO                    €**

## **CAP. 1° OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Si devono intendere assicurati tutti gli enti qui di seguito definiti.

### **1.1 Enti assicurati**

Veicoli di proprietà o comunque nella disponibilità dell'Assicurato. Ovunque sul territorio europeo, quando in circolazione e comunque quando non indennizzabili su polizza all risks Cattolica Assicurazioni n°.....

### **1.2 Somma assicurata**

Per somma assicurata si intende il valore dichiarato dall'assicurato. Nella somma assicurata sono compresi tutti gli accessori forniti dalla casa costruttrice, ed ogni altro accessorio, attrezzatura o dispositivo che l'assicurato abbia installato o fatto installare per il servizio che deve svolgere il veicolo.

### **1.3 Sono esclusi:** natanti, aeromobili.

### **1.4 Operatività della garanzia**

Si conviene tra le parti – agli effetti della determinazione degli enti assicurati - che rientrano nella garanzia di cui alla presente polizza tutti gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato.

Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nell'ipotesi in cui l'Assicurato consegna gli enti in sua disponibilità a terzi per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere.

### **1.5 Valore degli enti assicurati**

La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione dell'Assicurato.

Fermo restando che la presente non è configurabile come assicurazione con "stima accettata" (ex art. 1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, la Società non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

### **1.6 Adeguamento valori assicurati**

La somma assicurata ed il premio della presente polizza sono soggetti ad adeguamento annuale sulla base dei valori che verranno comunicati dal Contraente entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo.

Per gli enti di nuova acquisizione o alienati, il Contraente comunicherà la loro valutazione.

La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:

- sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
- sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.

Costualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

### **1.7 Limite di indennizzo**

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000.000,00 per sinistro, con il massimo di € 1.500.000,00 per più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa, con il sottolimito per le garanzie furto ed extended coverage di € 300.000,00 per sinistro e per anno.

Senza applicazione dell'art. 1907 C.C.

## **CAP. 2° RISCHI COPERTI**

### **2.1 Incendio**

Oggetto della garanzia: la Società copre i danni cagionati al veicolo da incendio, fulmine, esplosione e scoppi anche esterni al mezzo con esclusione di quelli provocati da ordigni esplosivi, guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

#### **2.1.1 Esclusioni**

La garanzia incendio non comprende:

- i danni derivanti dal mancato uso del veicolo o suo deprezzamento;
- i danni derivanti da movimenti tellurici, guerre, insurrezioni, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo.

### **Documenti complementari alla denuncia di sinistro**

L'Assicurato deve, in caso di danno totale, far pervenire alla Società la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente.

### **2.2 Extended coverage**

Oggetto della garanzia: la Società risponde dei danni materiali e/o della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. La Società risponde inoltre dei danni e/o della perdita del veicolo assicurato cagionati da tempeste, uragani, trombe d'aria, neve, grandine, inondazioni, allagamenti, frane, smottamenti, slavine e valanghe.

### **Documenti complementari alla denuncia del sinistro**

L'Assicurato, in caso di danno da eventi sociopolitici, deve presentare denuncia all'Autorità e farne pervenire copia alla Società. In caso di danno totale l'Assicurato deve far pervenire alla Società la scheda di demolizione e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

### **2.3 Caduta di aeromobili od altri corpi volanti**

La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose assicurate.

## **2.4 Furto**

La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

2.4.1 Esclusioni. La garanzia non comprende i danni da:

- furto e rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- mancato uso dell'autoveicolo o suo deprezzamento;
- movimenti tellurici, guerre insurrezioni e fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo.

2.4.2 Circolazione abusiva

La copertura di rischio furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione successiva all'evento.

2.4.3 Danni da scasso

La Società risponde dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati. La garanzia si estende ai danni riportati alle parti interne dell'autovettura.

2.4.4 Documenti complementari alla denuncia di sinistro

L'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità di Polizia e farne pervenire copia alla Società. La Società corrisponderà l'indennizzo, anche in assenza del certificato di chiusa istruttoria; l'Assicurato si impegna a richiedere detta documentazione ed a trasmetterla alla Società non appena ottenuta. L'Assicurato deve inoltre, in caso di perdita totale del veicolo, far pervenire alla Società la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

## **2.5 Rottura cristalli**

La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Tale garanzia è prestata a primo rischio assoluto in deroga all'art. 1907 C.C.

## **2.6 Soccorso stradale**

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 1.300,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui alla presente polizza. In deroga all'art. 1907.

## **CAP. 3° CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

### Norme che regolano l'assicurazione in generale

#### **3.1 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 90 giorni dalla decorrenza suddetta.

Previa comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'avvenuta aggiudicazione, il rischio si intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

In deroga a quanto diversamente convenuto, si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 90 giorni.

I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

#### **3.2 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **3.3 Buona fede**

L'omissione delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della presente polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione interna dei locali e degli impianti, nonché di lavori di costruzione ed allestimento negli stabilimenti dell'assicurato nei quali si trovassero i veicoli.

#### **3.4 Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio scadenti successivamente alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **3.5 Recesso del contratto in caso di sinistro – rinuncia**

La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro.

La Società potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 120 giorni al termine di ciascuna annualità assicurativa.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'Assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione di premio.



### **3.6 Colpa grave**

a) Colpa grave dell'Assicurato

La Società risponde dei danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato.

b) Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

### **3.7 Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello di Trento.

### **3.8 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **3.9 Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

### **3.10 Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali le parti sono tenute devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (fax o simili) indirizzata all'altra parte.

### **3.11 Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

### **3.12 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) Fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- b) Darne tempestivamente avviso alla Società. L'Assicurato deve altresì:
  - Fare, qualora tenuto a norma di legge o se richiesto dalla Società, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa e l'entità presunta del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.
  - Conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali del danno, senza avere per questo diritto a indennità delle spese conseguenti alla conservazione.
  - Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione - in caso di contestazione - i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

### **3.13 Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi, il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale di Trento.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

### **3.14 Mandato dei periti**

I periti devono:

- 1) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro.
- 2) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali ed accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.3.13.
- 3) Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose danneggiate e di quelle assicurate determinando il valore che le medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 3.16.
- 4) Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni peritali concordate dai periti oppure dalla maggioranza di essi nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolte in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

- 5) Operazioni peritali. Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reperti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reperti colpiti da sinistro, o comunque da esso danneggiati.

### **3.15 Determinazione del danno**

In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tenere conto del degrado d'uso, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.

L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro. In caso di danno totale la Società rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera danno totale quello per cui il costo di riparazione eccede l'80 % (ottanta) del valore del veicolo al momento del sinistro.

La Società rinuncia a qualsiasi diritto di recupero, pertanto l'Assicurato avrà pieno diritto al possesso ed al controllo di tutti gli enti danneggiati e riconoscerà alla Società qualsiasi recupero ottenuto dalla vendita o da altra loro utilizzazione.

### **3.16 Indennizzo separato per ciascuna partita**

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dall'art. 3.15 "Determinazione del danno" delle Condizioni di Assicurazione sarà applicato, dietro richiesta dell'Assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto a titolo di indennizzo per il sinistro.

### **3.17 Pagamento dell'indennizzo**

Valutato il danno, concordato l'indennizzo e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni.

### **3.18 Anticipo degli indennizzi**

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 150.000,00. L'anticipo non potrà comunque eccedere l'importo di € 515.457,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

### **3.19 Rinuncia all'azione di rivalsa**

A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C., la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con l'Assicurato per le Sue attività od utilizzare i beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.

### **3.20 Beni di Terzi - Assicurazione per conto di chi spetta**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, nè azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

### **3.21 Effetto e durata della Polizza**

La presente polizza viene stipulata per la durata di anni 2 (due) e mesi 6 (sei), con inizio dalle ore 24.00 del 31.12.2010 e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2013, con prima scadenza al 30.06.2011.

La scadenza annuale è posta al 30.06 di ogni anno.

Tuttavia ad entrambe le Parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale, con lettera raccomandata da inviarsi quattro mesi prima della scadenza.

E' facoltà dell'Amministrazione, entro 30 giorni antecedenti la scadenza richiedere all'Impresa una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. L'Impresa, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

### **3.22 Clausola Broker**

Broker incaricato dall'Assicurato, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza è il RTI Marsh S.p.A. – Eurorisk srl – Sapri Broker Srl

Il Contraente e l'impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. Le commissioni riconosciute al Broker incaricato sono in misura del 5%.

### **3.23 Obbligo dell'Impresa di fornire periodicamente i dati sull'andamento del rischio**

Con frequenza annuale la Società s'impegna a fornire al Contraente i dati analitici afferenti la gestione dei sinistri, ed al termine dell'annualità i dati consuntivi con rapporto sinistri/premi del periodo trascorso.

## **GARANZIE COMPLEMENTARI**

### **SPESE PARCHEGGIO E/O CUSTODIA A SEGUITO FURTO**

In caso di furto del veicolo assicurato in polizza, l'Impresa rimborsa fino ad un massimo di € 300,00 per evento, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il recupero, parcheggio o rimessaggio del veicolo – disposti dalle Autorità dal giorno del ritrovamento a quello della avvenuta comunicazione dell'Assicurato del ritrovamento stesso.

### **GARANZIA CONTRASSEGNO**

La Società in caso di furto regolarmente indennizzabile a termine di polizza e non a seguito del ritrovamento del veicolo assicurato, si impegna a corrispondere un indennizzo, congiuntamente all'indennizzo del sinistro furto, pari al rateo di premio netto R.C.A. relativo al periodo intercorrente tra la data dell'avvenimento e la data di scadenza della rata di premio da pagare.

### **GARANZIA SPESE DI IMMATRICOLAZIONE**

In caso di Incendio, Furto o Incidente da circolazione che comportino la perdita totale o definitiva del veicolo assicurato in polizza o la antieconomicità della sua riparazione, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato un indennizzo pari alle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo stesso.

**SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA**  
**(Scheda da restituire firmata e compilata in sede di offerta)**

**€ 42.130.222,70 + IVA**

€ .....

€ .....

DATA: .....

14

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI PER DANNI AL PARCO VEICOLI**

**SCHEDA DI OFFERTA TECNICA**  
**(da restituire firmata e compilata in sede di offerta)**

**BARRARE LE CASELLE DI INTERESSE**

**Variante n. 1**

Art. 3.21) – Effetto e durata della polizza	
Facoltà di recesso annuale da parte dell'Impresa	
Mantenimento della facoltà di recesso bilaterale	Eliminazione della facoltà di recesso da parte dell'Impresa
Punti 0 <input type="checkbox"/>	Punti 4 <input type="checkbox"/>

**Variante n. 2**

Art. 3.12 – obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro		
Termini di denuncia		
Denuncia da parte del Contraente non appena ne viene a conoscenza	Aumento del termine di denuncia a gg. 60	Aumento del termine di denuncia a gg. 90
Punti 0 <input type="checkbox"/>	Punti 2 <input type="checkbox"/>	Punti 4 <input type="checkbox"/>

**Variante n. 3**

Art. 3.12 – obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro	
Modalità di denuncia	
Denuncia a mezzo fax	Denuncia a mezzo posta elettronica
Punti 0 <input type="checkbox"/>	Punti 2 <input type="checkbox"/>

**Variante n. 4**

Art. 1.7 – Limite di indennizzo			
Aumento del limite di indennizzo			
Mantenimento del lim. ind. a € 1.000.000,00	Aumento del lim. ind. a € 2.000.000,00	Mantenimento del lim. ind. per furto ed extended cov. a € 300.000,00	Aumento del lim. ind. per furto ed extended cov. a € 600.000,00
Punti 0 <input type="checkbox"/>	Punti 10 <input type="checkbox"/>	Punti 0 <input type="checkbox"/>	Punti 10 <input type="checkbox"/>

**Totale punteggio complessivo offerta tecnica: \_\_\_\_\_**

QUOTA DI RITENZIONE DEL RISCHIO 100%

DENOMINAZIONE  
SOCIALE OFFERENTE: .....

SEDE LEGALE: .....

FIRMA E QUALIFICA : .....

DATA: .....